



## OSSERVAZIONI CORRETTIVI RIORDINO DELLE CARRIERE PER APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

Si deve subito evidenziare che il c.d. “riordino”, per sua natura, dovrebbe introdurre percorsi di carriera diversi rispetto a quelli precedentemente previsti, improntati a rendere migliori, più veloci ed efficaci gli avanzamenti.

In molti casi, invece, l’attuale riordino è di fatto un ripianamento delle vacanze organiche ovvero dà esecuzione a quanto di fatto già era esistente ma che, per una colpevole mancanza dell’amministrazione, non è stato fatto.

Innanzitutto va precisato che il provvedimento di “riordino delle carriere” è stato fortemente condizionato dalla volontà di rimediare al grossolano errore degli 80 euro *una tantum* in nero. Infatti, circa i tre quarti delle risorse disponibili (700 milioni su 976 milioni), sono stati destinati alla riparametrazione anziché al riordino vero e proprio.

Questo ha fatto sì che fossero frustrate le aspettative del personale e ridotte le possibilità reali di carriera.

Gli appartenenti al ruolo **Agenti-Assistenti**, il più numeroso, con una dotazione organica di circa 60.000 unità, di cui 48.000 appartenenti alla qualifica di Assistente Capo (28.000 con più di otto anni), avranno, rispetto alla precedente situazione, pochissime possibilità di carriera. Infatti, il ruolo superiore dei Sovrintendenti è stato incrementato di sole 4.000 unità a partire dal 2021. Per il resto le opportunità di progressione sono solo relative ai ripianamenti organici.

L’unificazione del ruolo Agenti-Assistenti con quello dei Sovrintendenti sarebbe la soluzione auspicabile. Difatti, dopo 23 anni di servizio sarebbe opportuno transitare nella qualifica superiore, previa frequentazione di un corso di formazione, purché non vi sia demerito, per garantire un percorso di carriera omogeneo ed equo.

Il costo dell’operazione sarebbe pressoché irrisorio dal momento che le retribuzioni di Assistente Capo Coordinatore e quella di Vice Sovrintendente sono le medesime.

Il ruolo degli **Ispettori** soffre di una vacanza organica di circa 11.000 unità ed il riordino prevede solamente il ripianamento di questo vuoto attraverso procedure semplificate. L’unico

vantaggio per il personale riguarda 1.000 posti su 5.500 inizialmente riservati al personale civile e che invece saranno destinati al personale interno.

I concorsi in atto riservati ai Sovrintendenti per la promozione a Vice Ispettore si stanno rivelando inadeguati sia rispetto alle lunghe procedure che si prevedono sia rispetto agli esiti che ci si aspettava. Infatti saranno probabili importanti scavalchi di ruolo ai quali si vuole porre rimedio con i correttivi, inquadrando alcuni corsi in anticipo rispetto agli altri ed intervenendo successivamente anche con retrodatazioni delle qualifiche. Un caos totale.

Sarebbe sufficiente inquadrare direttamente tutti i Sovrintendenti nel ruolo degli Ispettori. L'eventuale sovrannumero sarebbe poi assorbito nel giro di pochi anni consentendo il normale ripristino dei concorsi interni e pubblici.

Per quanto riguarda il ruolo degli Ispettori sono state frustate pressoché tutte le aspettative.

Gli ispettori Capo promossi Ispettore Superiore erano in possesso di una anzianità nella qualifica con una forchetta che andava da tredici a diciassette anni e, tuttavia, sono risultati tutti collocati nella medesima anzianità. Attualmente, tramite la legge di riordino, sono necessari solo nove anni per poter accedere alla qualifica di Ispettore Superiore. Inoltre, nell'attuazione del c.d. riordino, si sono verificati ingiustificati scavalchi fra colleghi comportando evidenti disparità di trattamento.

E ancora, la collocazione nella nuova qualifica non ha comportato alcun incremento economico poiché il predetto personale dopo dieci anni nella qualifica da Ispettore Capo percepiva già la retribuzione corrispondente a quella di Ispettore Superiore. Si consideri poi che gli anni eccedenti i nove ora necessari per la qualifica non sono utili per la promozione superiore.

Gli Ispettori del 7° e 8° corso non hanno potuto accedere alla qualifica di Ispettore Superiore in modo agevolato e le procedure concorsuali in atto sono da tutti ritenute eccessive.

Gli appartenenti al 9° e 10° corso Ispettori, avendo superato prove selettive articolate e avendo frequentato il corso ordinario (il 10° è tuttora in corso), avranno uno sviluppo di carriera che non consentirà loro in molti casi di raggiungere la qualifica apicale ma soprattutto non potranno accedere entro 5-6 anni alla qualifica di Ispettore Superiore facendo sì che si realizzi uno svuotamento quasi totale della predetta qualifica che riveste ai fini organizzativi una importante funzione per la sostituzione del personale direttivo e dirigente nei compiti di

Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Per loro è certamente necessaria una coerente retrodatazione della qualifica.

I **Sostituti Commissari** che dal 2001 al 2005 avrebbero avuto diritto alla promozione nel ruolo speciale, mai attuato nella sola Polizia di Stato, hanno partecipato a concorsi per la promozione a **Vice Commissario** ma di fatto non potranno mai aspirare a qualifiche superiori a quella di Commissario Capo.

Suddetto personale oggi avanza giustamente la richiesta di una retrodatazione della qualifica come sorta di compensazione per il tempo trascorso durante il quale non gli è stato consentito di progredire in carriera. Preme evidenziare che il personale direttivo dopo il corso viene inquadrato sin da subito nella qualifica di Commissario Capo. Pertanto, di fatto, il ruolo ad esaurimento dei Vice Commissari non si pone al pari del ruolo direttivo ma vi resta sempre subordinato.

Per quanto riguarda i **Commissari Capo** in servizio, invece, si rappresenta che personale direttivo potrà accedere alla qualifica di Vice Questore Aggiunto dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di Commissario Capo, anziché dopo 5 anni e 6 mesi come previsto al momento del superamento del concorso pubblico. Insomma una manovra addirittura peggiorativa rispetto alla disciplina precedente.

Si rilevano, inoltre, importanti discrasie tra il personale del ruolo tecnico e quello del ruolo ordinario. Si pensi ad esempio alla mancata previsione del principio delle annualità per le promozioni a sovrintendente tecnico, ferma attualmente al 2007, e una differente progressione di carriera da Direttore Tecnico a il Direttore Tecnico Principale ad esaurimento per il quale servono 6 anni anziché 2 anni e 3 mesi come per i pari qualifica del ruolo ordinario

### **Sulla carriera aperta dalla base le mancate verità sono numerose.**

Le promozioni nel ruolo dei direttivi nel provvedimento di riordino potranno avvenire in tre modi.

**Prima possibilità:** mediante concorso interno riservato agli Ispettori con almeno 5 anni di servizio in possesso di laurea triennale, con un'età non superiore a 35 anni. Atteso che i requisiti di ammissibilità al concorso devono essere posseduti sino al termine delle procedure concorsuali (due anni circa) ciò significa che è necessario essere Vice Ispettore almeno all'età di 28 anni. Praticamente impossibile.

**Seconda possibilità:** il 20% dei posti del concorso interno sono riservati ai Sostituti Commissari, pertanto servono come minimo ben 26 anni di servizio prima di poter partecipare al concorso, quindi attesi sempre due anni per le procedure concorsuali risulta necessario rivestire la qualifica di Vice Ispettore a 27 anni.

**Terza possibilità:** il 20% dei posti del concorso esterno è riservato al personale in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giudico con età non superiore a 40 anni e minimo 5 di servizio. La metà dei posti è riservata agli appartenenti al ruolo degli Ispettori. Perciò si tratta di un duplice inganno per i poliziotti, atteso che prima la riserva del 20% dei posti era su tutti quelli disponibili, mentre adesso la riserva del 20% interesserà solo il 50% dei posti messi a concorso, ossia solo il 10% del totale.

Il correttivo prevede, in luogo della disciplina vigente, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno sia riservata **per il 20%** al personale dei ruoli **degli agenti e dei sovrintendenti** con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a **trentacinque anni**. Il restante **80%** dei posti è riservato **al personale del ruolo degli ispettori** di cui il **20%** (16% dei posti totali) è ulteriormente riservato ai **sostituti commissari** con un'età non superiore a **cinquantacinque anni**.

Tale limite di età di trentacinque anni frustra le aspirazioni dei colleghi anche in considerazione dell'elevata età media di ingresso degli agenti. Tutto questo, è chiaramente contrastante con il principio di meritocrazia e con gli intenti del legislatore di rendere la carriera aperta dalla base, atteso che concretamente non sarà quasi mai possibile che tra gli attuali poliziotti aspiranti al concorso da funzionario ci sia chi è già Ispettore entro i trentacinque anni con l'ulteriore requisito dei cinque anni di anzianità.

**Difficile parlare di carriera aperta dalla base.**

## **PROPOSTA ALTERNATIVA**

Tuttavia risulta doveroso rammentare che il Governo è stato investito della delega, in ambito di interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, per il fine di razionalizzare e potenziare l'efficacia delle funzioni di polizia, anche evitando sovrapposizioni di competenze e favorendo la gestione associata dei servizi strumentali. Ebbene, all'esito dei lavori, risultano delle gravi criticità e discrasie, in special modo a danno degli appartenenti alla Polizia di

Stato, di talché le proposte dell'Amministrazione a titolo di correttivo non risultano idonee allo scopo del c.d. "riordino della carriera".

Come noto, la previsione di delega all'art. 8 comma1, lettera a) stabiliva che i decreti legislativi avrebbero provveduto altresì alle conseguenti modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981 in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, tenendo conto del merito e della professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. Appare quindi lapalissiana la violazione dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015 (c.d. riforma Madia), così come risultano pleonastiche tutte le modifiche a titolo di correttivo proposte dell'Amministrazione.

\*\*\*

#### PROPOSTA NORMATIVA PER UN EFFETTIVO RIORDINO DELLA CARRIERE

Per una effettiva riorganizzazione del personale e dei ruoli e funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato risulterebbe invece quanto mai opportuno prevedere che:

- 1) Sia consentito agli **assistenti capo**, al raggiungimento dei 23 anni di servizio, di poter accedere al corso-concorso per vice sovrintendenti e agli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio di poter concorrere per la medesima qualifica attraverso un concorso per esami. In tal senso siano aggiunte le seguenti parole nella parte finale dell'art. 2 comma 1 lettera B del decreto: *"Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 23° anno di servizio, previo superamento di un corso-concorso. Anche gli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame"*.
- 2) Tutti gli appartenenti al **ruolo dei sovrintendenti** transitino nel ruolo ispettori, anche in sovrannumero, con la copertura dei posti riservati al pubblico concorso. In tal senso si preveda l'integrale sostituzione delle lettere C e D dell'art. 2 comma 1 del decreto con il seguente testo: *"Tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico"*.

- 3) Sia previsto il passaggio di qualifica **da ispettore a ispettore capo** dopo 5 anni, sostituendo all'art. 31 del d.p.r. n. 335 del 1982 la parola "sette" con la parola "cinque".
- 4) Sia previsto il passaggio di qualifica **da ispettore capo a ispettore superiore** dopo 5 anni, sostituendo all'art. 31 bis del d.p.r. n. 335 del 1982 la parola "nove" con la parola "cinque".
- 5) Sia previsto per i vincitori del **9° corso per vice ispettore** che la decorrenza giuridica nella qualifica sia al 01.01.2014. In tal senso si preveda che all'inizio della lettera I dell'art. 2 comma 1 del decreto siano aggiunte le seguenti parole: *"Per i vincitori del 9° corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 01.01.2013"*.
- 6) Sia previsto per i vincitori del **10° corso per vice ispettore** una decorrenza giuridica nella qualifica antecedente a quella del personale riordinato.
- 7) Per gli **ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni nella qualifica**, gli anni ulteriori trascorsi nella medesima qualifica di ispettore capo siano utili per l'anzianità necessaria per concorrere alla qualifica di sostituto commissario. In tal senso si preveda la modifica dell'art. 31 quater del d.p.r. 335 del 1982 attraverso l'introduzione del comma 1 bis: *"Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario"*.
- 8) Sia garantita una procedura facilitata per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore per i vincitori del **7° e 8° corso ispettori**. In tal senso alla lettera R dell'art. 2 comma 1 si sostituiscono le parole *"Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 -bis , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto"* con le seguenti: *"I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi"*

per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i frequentatori del relativo corso-concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo".

- 9) Sia disposto che l'assegno personale previsto per chi, per effetto delle disposizioni del decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, non sia ridotto a causa dei successivi incrementi. In tal senso si propone la modifica dell'art. 45 comma 5 sostituendo la parola "riassorbibile" delle seguenti parole: "**cumulabile** con i successivi incrementi" e poi "**cumulabile** con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale".
- 10) Passaggio alla qualifica di **vice questore aggiunto** per il personale appartenente al ruolo direttivo attualmente in servizio dopo 5 anni e mezzo nella qualifica di commissario capo e non dopo 6 così come previsto nella fase transitoria. In tal senso si preveda la modifica della lettera AA dell'art. 2 comma 1 sostituendo le parole: "ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" con "**dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo**".
- 11) Sia previsto che, per il **ruolo dei periti**, il diploma specifico per il settore a cui si concorre sia richiesto solo per il concorso esterno e non per quello interno. In tal senso si preveda la modifica della lettera NN dell'art. 2 comma 1 sostituendo le parole "un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche" con "un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado".
- 12) Sia prevista la totale equiparazione del **ruolo direttivo ad esaurimento** al ruolo ordinario dei funzionari. In tal senso si preveda la modifica della lettera T dell'art. 2 comma 1, sostituendo le parole "vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari" con le seguenti "**commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari**". Inoltre, si tenga conto ai fini della

decorrenza giuridica della qualifica che il predetto personale ne avrebbe avuto diritto a far data dall'anno 2002.

13) Per quanto concerne le novità a regime per l'accesso alla qualifica di **vice commissario** riservato a personale appartenente al ruolo ispettori, dei sovrintendenti, agenti ed assistenti che possa partecipare al relativo concorso senza limiti di età o anzianità nella qualifica. In tal senso si prevede la modifica dell'art. 5 bis del D.Lgs 334 del 2000, con l'abrogazione delle seguenti parole "con un'età non superiore a 35 anni";

14) Sia prevista la totale **equiparazione di coloro che accedono alla carriera dei funzionari** mediante concorso interno a coloro che vi accedono mediante concorso pubblico. I vincitori del concorso interno diventano commissari come i vincitori del concorso esterno e, superato il corso di formazione, rivestono alla qualifica di commissario capo. **La totale equiparazione consente a tutti i funzionari le medesime possibilità di accesso alle qualifiche dirigenziali**, senza il limite del 20% dei posti disponibili per vice questore aggiunto previsto per i vincitori del concorso interno (art. 6 del d.lgs. 334 del 2000).

In tal senso si preveda la modifica dell'art. 5 bis del d.lgs. 334 del 2000 sostituendo alla parole "vice commissario" la parola "commissario";

15) Disporre in modo che i posti per il concorso pubblico per commissari della Polizia di Stato sia suddiviso nel 50% riservato agli appartenenti e il restante 50% all'esterno, invece delle attuali previsioni rispettivamente del 20% e 80%. In ragione di ciò si modifichi l'art. 3 del D.Lgs 334 del 2000 ((L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.)) Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((14)) (...) ((4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a **cinquanta** anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli

*ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti..."*

Si modifichi altresì l'art. 6 del D.Lgs 334 del 2000 in maniera che i (1. *La promozione a vice questore aggiunto si consegue: a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo; b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso;*

- 16) **Ispettori Superiori con meno di 8 anni** riduzione dei tempi di permanenza per la promozione a Sostituto Commissario;
- 17) **Vice Commissari ruolo esaurimento** accorciamento dei tempi di svolgimento dei corsi di formazione con particolare riferimento alle pause previste tra un corso e l'altro. Prevedere altresì la retrodatazione nella qualifica di funzionario.
- 18) **Infermieri ruolo tecnico** idoneo riconoscimento del diploma infermieristico e del servizio prestato in tale ruolo.
- 19) **Evitare sperequazioni** nei concorsi e negli scrutini per il personale ruolo tecnico transitato DPR 339/82
- 20) **Sovrintendenti tecnici** : I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico professionale, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale.

21) Promozione a **Direttore Tecnico Principale ad esaurimento** dopo 2 anni e 3 mesi nella qualifica da Direttore Tecnico come per i pari qualifica del ruolo ordinario

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 81 Cost., comma 3, come modificata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 impone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

In tal senso i finanziamenti per le suddette modifiche normative potrebbero risultare coperti anche con la somma di 3.500.000 euro.

Analogo trattamento vale per tutto il comparto sicurezza e quindi risulterebbe possibile procedere a un riordino dell'intero apparato della sicurezza impegnando la somma totale di 14 milioni di euro annui (35 euro a testa x 400.000)

Si richiede infine uno stanziamento di 600 milioni di euro per le specificità delle Forze di Polizia, come previsto dalla legge 183 del 2010, art. 19, ivi comprendendo tutte le indennità spettanti all'intero comparto sicurezza.